DIREZIONE DIDATTICA STATALE DI MIRANDOLA
Via Giolitti, 24 41037 Mirandola (MO)
Tel: 0535/21034 – 0535/22568 Fax 0535/21955
MOEE040005@istruzione.it

AI DOCENTI DELLA DD di MIRANDOLA

LORO SEDI

AL PERSONALE ATA ,COLLABORATORI SCOLASTICI

LORO SEDI

AI DOCENTI COLLABORATORI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

P.C. AL D.S.G.A.

AGLI ALBI E AL SITO DELLA SCUOLA

MISURE ORGANIZZATIVE RIGUARDANTI LA VIGILANZA DEGLI ALUNNI

Le SS. LL. SONO TENUTE AD OSSERVARE LE ISTRUZIONI DI CUI ALL'OGGETTO DELLA PRESENTE, DI SEGUITO RIPORTATE.

DOCENTI

Fa parte degli obblighi di servizio degli insegnanti quello di vigilare sugli allievi durante l'ingresso e tutta la permanenza degli stessi nella scuola.

L'obbligo della vigilanza degli alunni ha rilievo primario rispetto a tutti gli altri obblighi di servizio, e quindi , in caso di concorrenza di più obblighi che, per circostanze oggettive di tempo e di luogo non consentono il loro contemporaneo adempimento , il docente deve scegliere di adempiere il dovere della vigilanza.

Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni**,** tutti gli insegnanti sono tenuti a trovarsi nelle aule 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni / attività e fino al termine delle stesse. Non sono

ammessi ritardi. Se questi dovessero verificarsi a causa di forze maggiori, l'interessato avviserà tempestivamente la scuola e provvederà successivamente al recupero.

I docenti della prima ora, al suono della campanella interna sono tenuti a:

1. fare subito l'appello e prendere nota sul registro degli assenti e degli eventuali ritardi in ingresso, annotando sul registro il nome dello alunno e l'ora precisa dell'entrata in ritardo;
2. annotare sul quaderno dei bambini di prima e seconda classe le utili informazioni rivolte alle famiglie;
3. utilizzare il diario degli alunni di terza, quarta e quinta classe per la giustificazione delle assenze , prelevando il relativo tagliando da conservare in apposita cartella;
4. segnalare tempestivamente al dirigente scolastico eventuali irregolarità, anche rispetto ad assenze numerose, reiterate in particolari giorni o periodiche da essi rilevate, al fine di attivare le opportune comunicazioni alle famiglie.
5. I docenti devono vigilare con attenzione sulle attività degli alunni durante le attività di laboratorio e nelle palestre, affinché siano rispettate le norme di sicurezza e quelle contenute nei regolamenti specifici dei singoli locali.
6. Disposizioni particolari riguardano il divieto di uso dei cellulari, alla luce della nota del 15 marzo 2007, prot. n. 30/Dip./Segr. e della Direttiva n. 104 del 30.11.2007 emanate dal Ministero della Pubblica Istruzione e recepite dal Regolamento di Istituto, sebbene tale eventualità possa considerarsi del tutto marginale.
7. Durante gli intervalli i docenti vigilano sull'intera classe. L'intervallo fa parte dell'attività didattica e non costituisce interruzione degli obblighi vigilanza. Pertanto i docenti sono tenuti a porre in atto le consuete misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare pericoli. I turni di vigilanza durante l'intervallo, che si svolge dalle 10,15 alle 10,30, costituiscono obbligo di servizio che, se violato, espone il docente alle sanzioni previste dalle leggi vigenti per "culpa in vigilando" che trova il proprio fondamento normativo nell'articolo 2048 del codice civile;
8. Durante le ore di lezione, salvo casi eccezionali, non è consentito fare uscire dalla classe più di un alunno, vigilando che l'uscita si protragga non oltre il necessario. La vigilanza in classe è compito esclusivo dell'insegnante. In caso di incidente in cui è vittima l'alunno, l'insegnante deve dimostrare di aver vigilato con idonea previsione di ogni situazione pericolosa prospettabile in relazione a precedenti noti, frequenti e/o simili.
9. Se un docente deve per pochi minuti allontanarsi dalla propria classe occorre che avvisi un collaboratore scolastico affinché vigili sulla classe;
10. E' obbligo comune a tutto il personale l'osservanza delle misure di prevenzione di carattere generale previste dal protocollo del servizio sanitario regionale dell' Emilia Romagna.

Collaboratori scolastici

I collaboratori scolastici, nell'ambito delle mansioni attinenti al loro profilo professionale, svolgono servizio di sorveglianza nei locali della scuola collaborando con il personale docente per assicurare il miglior svolgimento organizzativo di tutti i momenti della giornata scolastica e vigilano sugli alunni a loro affidati nei casi di momentanea assenza del docente per particolari esigenze e necessità**.** Ad essi vengono affidate le chiavi di accesso degli edifici e spetta a loro garantire la sorveglianza dei locali scolastici e segnalare eventuali atti di vandalismo o di incuria **,** oppure la presenza di oggetti pericolosi o di rifiuti impropri.

Il personale ausiliario garantisce e assicura l'ordinato accesso degli alunni alle aule e la sorveglianza nei locali comuni. I collaboratori scolastici sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio , senza allontanarsi, se non per chiamata dagli uffici della scuola o per esigenze impellenti. Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente. Il quadro normativo e i profili di responsabilità sopra richiamati suggeriscono, per la tutela degli alunni e nell'interesse del personale scolastico, la diligente applicazione delle misure organizzative sotto riportate. Esse riguardano alcuni momenti particolarmente critici dell'attività scolastica che si aggiungono alla normale vigilanza durante le ore di lezione:

Sulla base del piano annuale delle attività predisposto dal D.S.G.A., ai collaboratori scolastici compete la sorveglianza secondo il calendario settimanale e i posti assegnati a ciascuno:

1. l'apertura dei cancelli e delle porte d'ingresso ;
2. la sorveglianza degli spazi esterni all'edificio e delle porte di accesso durante l'entrata degli alunni;
3. la sorveglianza degli alunni presenti nell'edificio;
4. la vigilanza sul passaggio degli alunni nei rispettivi piani di servizio, fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule;
5. la chiusura dei cancelli e delle porte quindici minuti dopo l'inizio delle lezioni;
6. l'accoglienza degli alunni ritardatari che, se piccoli, vengono poi da loro accompagnati in classe;
7. **la sorveglianza delle porte di accesso, degli atri, dei corridoi per impedire l'accesso ad estranei**.
8. Dovranno essere facilmente reperibili da parte dei docenti, per qualsiasi evenienza;
9. comunicare immediatamente al Dirigente Scolastico o ai suoi Collaboratori l'eventuale assenza dell'Insegnante dall'aula, per evitare che la classe resti incustodita;
10. vigilare sulla sicurezza ed incolumità degli alunni, in particolare all'ingresso, durante gli intervalli, negli spostamenti e nelle uscite degli alunni per recarsi ai servizi o in altri locali; riaccompagnare nelle loro classi gli alunni che, al di fuori dell'intervallo e senza seri motivi, sostano nei corridoi;

11. accertarsi che le classi che escono anticipatamente siano state autorizzate preventivamente;
12. impedire che gli alunni possano svolgere azioni di disturbo nel corridoio eventualmente segnalando tempestivamente alla Presidenza o ai suoi collaboratori particolari situazioni
13. accertarsi che le persone presenti nella scuola siano autorizzate;
14. I collaboratori scolastici, ove accertino situazioni di disagio, disorganizzazione o pericolo, devono comunicarle prontamente al DSGA.
15. È fatto obbligo ai collaboratori scolastici di controllare periodicamente la praticabilità ed efficienza delle vie di esodo.

VIGILANZA DEGLI ALUNNI DURANTE LE ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE.

Docenti

La vigilanza degli alunni durante le attività extrascolastiche è affidata con incarico del dirigente scolastico e costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio. I docenti accompagnatori devono accompagnare gli alunni e svolgere attività di sorveglianza durante tutto il tempo in cui sono ad essi affidati e non possono in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli alunni, in considerazione dell'imprevedibilità delle loro azioni. Spetta agli insegnanti , durante le uscite e le visite guidate impartire agli alunni chiare norme di sicurezza e di comportamento , in particolare per quanto attiene regole semplici di educazione stradale. Gli eventuali esperti esterni nominati a sostegno dell'espletamento di attività e progetti previsti dal PTOF sono tenuti ad osservare le medesime norme sulla vigilanza degli alunni previste per i docenti curricolari.

Collaboratori scolastici

I collaboratori scolastici, quando richiesto e secondo le specifiche istruzioni impartite, coadiuvano i docenti nella vigilanza delle scolaresche durante le attività programmate dal Collegio docenti e realizzate al di fuori dell'orario scolastico.

Mirandola, 13 settembre 2019

La Dirigente

(Prof.ssa Maria R. Sganga)